

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e passim
FALCUCCI, ministro per la pubblica istruzione 5, 6, 7

«Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile emilitare dello Stato» (1247), d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri

«Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» (1318), d'iniziativa dei deputati Carelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 9, 10
FALCUCCI, ministro per la pubblica istruzione 10

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

Riprendiamo l'esame rinviato nella seduta del 12 giugno.

Dichiaro aperta la discussione generale prendendo io stesso la parola.

Ho a lungo riflettuto sulla pregevole relazione del senatore Scoppola e mi sono dovuto confermare nel convincimento che veramente ci troviamo dinanzi ad un difficilissimo problema, della nascita del quale, ahimè, ho anche io qualche responsabilità.

In primo luogo desidero raccontare la storia della figura di ricercatore: io stesso, purtroppo ho avuto il demerito di proporre questa figura. È toccato a me, storicamente, inserirla per la prima volta nel testo della legge delega n. 28 del 1980. Il mio demerito non è stato quello di averla inventata, ma di averla accettata. Quando mi accadde di essere Ministro della pubblica istruzione, trovai sul mio tavolo uno schema del disegno di legge predisposto dal mio predecessore, senatore Spadolini, il quale aveva inventato la qualifica di ricercatore. Per la verità, io avevo qualche perplessità e i fatti mi hanno dato ragione, ma allora vi erano ragioni politiche per cui ritenni preferibile inserire il titolo di ricercatore nel testo della legge. Io ritengo, comunque, che proprio la parola «ricercatore» abbia creato le prime difficoltà, in quanto trattasi di parola ambiziosa, senza contare, poi, che nelle università tutti sono ricercatori, anche gli stessi studenti dal momento che ricercare significa studiare criticamente. Pertanto, secondo me, l'aver identificato il ricercatore è stato motivo di confusione e di presunzione, perchè il titolo ha montato la testa a molti giovani,

creando aspirazioni e ambizioni che non potrebbero essere accolte se non svolgendo l'ordine logico degli studi universitari.

Il ruolo dei ricercatori, però, nel testo della legge delega n. 28 era stato esattamente definito come ruolo a termine, ad esaurimento, anzi la parola su cui si insisteva nel testo era quella dell'avviamento alla docenza universitaria. Vi leggo il relativo comma dell'articolo 7, così come fu presentato in Parlamento: «Il periodo massimo di permanenza nel ruolo dei ricercatori verrà stabilito in sette anni. Trascorso tale periodo gli interessati decadranno dal ruolo. Essi avranno, comunque, titolo per chiedere e ottenere a compimento, anche anticipatamente, l'applicazione delle norme di cui al penultimo comma del precedente articolo 4». Il penultimo comma dell'articolo 4 stabiliva che si sarebbe considerata la possibilità del passaggio dei ricercatori non ancora divenuti professori universitari nel ruolo di organismi di ricerca del settore pubblico o in altri ruoli statali con modalità stabilite dalle norme delegate.

Il testo fu tormentosamente rielaborato. Io non accettai la radicale trasformazione in ruolo permanente, cioè rifiutai la definizione del ruolo dei ricercatori come ruolo permanente. Ho detto che non mi sentivo di aderire e che per questo motivo avrei tratto le conseguenze dell'approvazione di un testo che avesse riconosciuto il ruolo come permanente.

Si cercò, allora, uno stratagemma. Si cercò una formula di compromesso (proprio i colleghi comunisti furono i più attivi in questa ricerca) che fu escogitata dall'onorevole Asor Rosa e che io sbagliai ad accettare. Questo compromesso significò proporre quella parte dell'articolo 7, poi definitivamente approvata dal Parlamento, che prevedeva l'emanazione di una legge entro quattro anni, cioè al termine del quadriennio di esperimento nel nuovo ruolo, e che stabilisse se il ruolo fosse permanente o ad esaurimento.

Il senatore Scoppola ha ricordato il dettato preciso dell'articolo 7 della legge n. 28, che stabilisce che dopo quattro anni si sarebbe emanato un provvedimento per stabilire se il ruolo dovesse essere permanente o ad esaurimento.

L'equivoco è annidato proprio in quest'articolo 7, perchè è vero che ci fu un rinvio al termine del quadriennio per risolvere la questione di principio se il ruolo dovesse essere permanente o meno, ma è anche vero che quando si leggono i testi, oggi, a distanza di cinque anni, si scopre che talune concessioni relative alla permanenza nel ruolo erano state praticamente fatte in quel testo. Ne cito una sola, e cioè quella norma che stabilisce che i ricercatori entrati nella fascia dei ricercatori confermati sarebbero rimasti in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età. Devo dire, però, a discolpa dei presentatori di quel disegno di legge che, certamente, era previsto il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, ma unicamente per la categoria degli *ex precari*.

Che cosa accadde allora nella rielaborazione della norma? Accadde che la previsione del collocamento a riposo al raggiungimento dei 65 anni di età diventò una previsione valida per tutti i ricercatori, per i precari e per quelli provenienti dai regolari concorsi banditi successivamente. Per questo motivo ci fu l'impegno del legislatore ad intervenire

nella materia con un provvedimento di legge allo scadere del quadriennio dall'approvazione di quella legge, per risolvere il problema del ruolo: permanente o a termine (in questo caso, cioè, di transito o di avviamento).

Adesso ci troviamo in presenza di un disegno di legge preparato in adempimento a questo impegno. Devo però riconoscere che nell'articolo 7 della legge n. 28 praticamente il ruolo era già stato reso permanente per la fascia dei ricercatori confermati.

Oggi ci troviamo di fronte ad un problema che mi preoccupa molto, e cioè il fatto che noi, ancora una volta, chiudiamo l'università ai giovani, in contrasto con quanto si volle realizzare con il riordinamento della docenza fatto nel 1980: riaprire le università ai giovani, perchè si era notato che con l'applicazione dei provvedimenti urgenti del passato, con l'abolizione della libera docenza nel 1969, con il successivo blocco dei concorsi l'università italiana si era invecchiata e continua ad invecchiare, perchè si chiuse all'afflusso dei giovani laureati più valenti.

Di fatti il relatore ci ha fatto presente che oggi l'età media è di 37 anni per i ricercatori, 45 anni per gli associati e 53 anni per gli ordinari. L'università italiana sta invecchiando e, quando ciò avviene, si isterilisce scientificamente.

Ricordo una bellissima definizione di Humboldt che individuava un elemento caratteristico nel confronto tra la plasticità della mente giovanile e il relativo iniziale grado di fossilizzazione della mente del maestro; di questo incontro tra la freschezza della mente dei giovani e il consumarsi della mente del maestro, con uno scontro produttivo della scintilla del nuovo sapere. *L'università che invecchia è una università che decade.*

Se costituiamo il ruolo permanente per i ricercatori noi diamo un contributo notevole all'invecchiamento, già in fase avanzata, del nostro apparato di studi universitari.

Questo è il motivo principale della mia perplessità (non dirò della mia contrarietà). Ammetto però che il Ministro si è trovato di fronte ad un problema obiettivo, del quale credo di aver ripercorso lealmente la storia.

Infatti, l'equivoco sta proprio nell'articolo 7, che io ritengo non avremmo dovuto approvare, e rimprovero il Ministro che accettò quel testo contentandosi del rinvio a quattro anni della soluzione di un problema che, praticamente, già figurava risolto, nell'articolo 7, a favore del ruolo permanente.

Ho dovuto fare questa premessa detestabile, ma era necessaria per chiarire i termini storici della questione.

Ora possiamo affrontare l'esame del testo nella sua varia articolazione.

Devo dire, onorevole Ministro, che il problema vero che dobbiamo sforzarci di risolvere è, appunto, non tanto se il ricercatore debba svolgere soprattutto funzioni di ricerca di natura didattica, essendo questa una questione subordinata - almeno la considero tale; mi pare che anche il parere del relatore sia nel senso di individuare il problema centrale, nel carattere permanente o meno del ruolo. Pertanto, occorrerà ad un certo punto decidere se il ricercatore deve restare nell'Università oppure andarsene.

Non si vuole la morte di nessuno, ma semplicemente trovare una soluzione a questo problema: se c'è chi è dell'avviso che debba andarsene, si vedrà poi come mandarlo via, senza metterlo sul lastrico. Si vuole che l'Università conservi la sua mobilità, imposta dalla sua stessa natura.

Tuttavia, in questo disegno di legge non vi sono sufficienti garanzie in ordine a tale esigenza, che considero primaria.

Comunque, prima di addentrarmi nell'analisi del provvedimento, vorrei avere una spiegazione dall'onorevole Ministro e dal relatore, probabilmente più informato di me al riguardo. Si tratta di una questione di metodo, che tuttavia può diventare sostanziale.

Abbiamo acquisito il dettagliato parere - che tutti gli onorevoli membri della Commissione hanno già avuto modo di leggere - del Consiglio universitario nazionale (CUN) in ordine al Piano quadriennale di sviluppo dell'Università. In esso, senatore Scoppola, si esprime anche un parere sul testo che stiamo esaminando. Tuttavia, dalla lettura del paragrafo relativo a quest'ultimo, mi è sembrato di capire che il CUN, onorevole Ministro, lo abbia espresso un precedente parere su di un testo diverso da quello all'esame del Parlamento.

Inoltre, se ho capito bene, il CUN ha esaminato una prima volta il testo del disegno di legge concernente il ruolo dei ricercatori, su cui ha espresso un ampio parere; avendo poi saputo che lei, onorevole Ministro, aveva rielaborato il testo, ha chiesto che anche questo venisse sottoposto al suo esame.

Pertanto, mi permetto di chiedere sia al Ministro sia al relatore se si possa avere il più ampio ed approfondito parere che il CUN espresse sul testo originario. Oppure ritenete che questo primo parere sia ormai divenuto superfluo per le modifiche introdotte nel testo?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Per chiarire i termini della questione, signor Presidente, vorrei far presente che nel settembre del 1984 ho inviato al CUN un testo sullo stato giuridico dei ricercatori ma non ho ricevuto alcun parere dal Consiglio universitario nazionale fino al dicembre scorso. Avendo comunque urgenza di risolvere il problema, ho avuto nel frattempo contatti sia a livello politico sia sindacale, percependo l'esigenza di apportare modifiche alla ipotesi iniziale presentata dal CUN su alcuni punti. Quindi, il parere espresso a suo tempo fa riferimento ad un testo diverso, in parte anche notevolmente.

PRESIDENTE. Quindi lei, onorevole Ministro, ritiene superfluo questo primo parere del CUN per la Commissione.

Lei, comunque, ha inviato il nuovo testo al CUN?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il CUN deve esprimere il proprio parere entro sessanta giorni, trascorso tale periodo, il Ministro non può essere vincolato.

Cito un altro episodio. Circa un anno fa inviai il testo riguardante il diritto allo studio al CUN, ma quest'ultimo non ha espresso parere al riguardo. Ho avuto anche ulteriori approfondimenti con le Regioni; poi ho presentato il progetto in sede di Consiglio dei Ministri.

Se vi è un ritardo eccessivo nell'esprimere i pareri, questo non può pregiudicare l'autonomia di iniziativa del Ministro, che poi ovviamente è sottoposto al giudizio e alla valutazione del Parlamento, che è l'organo competente ad esprimere una valutazione con effetti concreti.

Ritengo pertanto di avere agito correttamente, avendo atteso per lungo tempo il parere del CUN e avendo apportato poi quelle modifiche che, alla luce di approfondimenti politici e sindacali, ho ritenuto di dover tener presente nella fase di stesura definitiva del testo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro. Comunque, tengo a precisare che è lungi da me l'intenzione di censurare la procedura che è stata adottata. Volevo solo avere alcuni chiarimenti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho voluto infatti chiarire, signor Presidente, che il parere espresso dal CUN sul primo testo non può essere utilmente riferito al progetto da me presentato.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro, di questi chiarimenti.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1, che definisce le funzioni, potrebbe essere, secondo me, ma lo ammetteva anche il relatore, suscettibile di miglioramenti. Ma non è questo il vero problema, che nasce, invece, con l'articolo 2 riguardo all'accesso al concorso. Su questo punto condivido il parere del relatore (che del resto è anche quello espresso dal CUN la prima volta): prescrivere, infatti, che i laureati che vogliono partecipare al concorso per ricercatore debbano essere muniti del titolo di dottore di ricerca può produrre un effetto perverso, ossia alterare la vera natura del dottorato di ricerca, che è stato concepito come un corso di alti studi scientifici. Vi è il rischio che con una simile prescrizione il dottorato di ricerca venga a configurarsi come un canale di reclutamento, snaturando così il suo vero significato.

Nel disegno di legge che è stato presentato da alcuni colleghi della Democrazia cristiana vi è una norma riguardante la utilizzazione del dottorato di ricerca che ritengo meno pericolosa. Infatti, la norma contenuta nel progetto di legge presentato dal senatore Santalco e da altri senatori si limita a dire che i ricercatori che fossero muniti o si munissero del titolo di dottore di ricerca potrebbero ridurre il periodo di straordinariato, sul quale fra poco mi soffermerò.

Non è che io sia entusiasta di questa norma contenuta nel disegno di legge presentato dal senatore Santalco, però la considero meno pericolosa di quella contenuta nel testo governativo che prescrive il possesso del titolo di dottore di ricerca.

Non sono favorevole a questa formulazione dell'articolo 2 anche per un'altra ragione. Come i colleghi ricorderanno, ho interrotto l'esposizione del senatore Scoppola per porgli una domanda alla quale egli ha cortesemente risposto; e già con quella interruzione ho reso manifesto il mio punto di vista che adesso preciso meglio. Con il disegno di legge in esame si passa sostanzialmente da un sistema di concorsi banditi dalle singole università ed espletati da commissioni composte da un professore ordinario scelto dalle stesse facoltà e da due

professori sorteggiati con il sistema delle terne – come prevedeva il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 – ad un unico concorso nazionale bandito dal Ministro della pubblica istruzione. Ora, personalmente sono perplesso circa l'adozione di questa nuova struttura accentrata perchè ritengo che si debba andare sempre di più verso l'autonomia delle università e che ogni occasione sia buona per procedere in questo difficile ma secondo me – ripeto – necessario cammino; e una norma che prevede un concorso per il reclutamento dei ricercatori segue sicuramente il cammino opposto.

L'articolo 3 dispone che l'assegnazione della sede sia fatta dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle richieste degli interessati e secondo l'ordine della graduatoria nazionale. A questo punto vorrei porre una domanda all'onorevole Ministro: la graduatoria di cui parla l'articolo 3 riguarda solo i vincitori del concorso oppure anche gli idonei?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. L'articolo in questione parla solo di vincitori.

PRESIDENTE. E allora, onorevole Ministro, si attenda una rivendicazione da parte degli idonei. Tuttavia, l'elemento che mi preoccupa di più nell'articolo 3 è il rapporto di lavoro dei ricercatori in relazione all'articolo 7: infatti, i ricercatori possono optare per il tempo parziale ed in questo caso il rapporto di lavoro ha la durata inderogabile di sette anni. Mi domando quale sia la *ratio* di questa norma: giustamente il relatore ha osservato che si potrebbe prevedere una sorta di periodo di prova.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, scusi se la interrompo ma vorrei chiarire questo punto.

La previsione di una immediata opzione tra i due rapporti di lavoro – a tempo parziale o a tempo pieno – è collegata al fatto che il progetto prevede l'accesso al concorso per ricercatore universitario dopo aver conseguito il titolo di dottore in ricerca e non dopo aver conseguito il diploma di laurea. Quindi, i vincitori di tale concorso saranno in possesso di un elevato livello di formazione nonchè di una riconosciuta attitudine alla ricerca ed allora si è ritenuto inutile prevedere un periodo di prova ed una successiva conferma. Certo, condivido le preoccupazioni del Presidente e ritengo che si possa considerare la possibilità di un recupero dei ricercatori che optano per il tempo parziale, onde evitare che troppi di essi finiscano per restare nell'ambito del ruolo fino all'età di 65 anni; ma su questo si potrà discutere successivamente. Purtroppo devo ricordare che soprattutto per certi settori della ricerca si registra una saturazione da vari anni, sia nella prima che nella seconda fascia di docenza, per cui la possibilità di accedere al concorso è indipendente dal livello di preparazione dei giovani aspiranti; è prevedibile quindi che difficilmente potrà realizzarsi quello scorrimento di carriera auspicato da tutti, sia nel passaggio da ricercatore a tempo parziale a ricercatore a tempo pieno che da questo a docente universitario.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, comprendo allora l'esigenza cui vuole corrispondere la norma della scelta tra tempo pieno e tempo parziale. D'altra parte, una volta optato per il tempo parziale, il ricercatore ha l'obbligo di lasciare l'università scaduto il settennio e quindi si rende possibile l'accesso di nuovo personale. Però mi sembra che questa esigenza venga soddisfatta attraverso un procedimento che poi in concreto si realizza in un vantaggio concesso ai ricercatori che optano per il tempo parziale. Infatti lo *status* del ricercatore che opterà subito per il tempo parziale sarebbe il seguente: avrebbe il 50 per cento della retribuzione prevista per il ricercatore a tempo pieno e avrebbe un obbligo solamente di ore settimanali da dedicare all'attività didattica e all'attività di ricerca. Non vigerebbero per questi ricercatori a tempo parziale i normali vincoli che sono previsti in materia di incompatibilità per l'esercizio professionale.

Avremmo quindi una categoria privilegiata di giovani ricercatori che, una volta laureatisi e vinto il concorso, opterebbero per il tempo parziale e potrebbero svolgere contemporaneamente una loro attività come liberi professionisti, avendo allo stesso tempo la sicurezza di metà dello stipendio universitario per 7 anni. E per sette anni terrebbero immobilizzati i posti corrispondenti: è giusta l'esigenza che si vuole tutelare, ma a me sembra che sia sbagliato il procedimento che si appresta per soddisfarla. Tale è la mia convinzione.

Ho altre piccole osservazioni da svolgere, che avvanzerò in particolare durante l'esame degli articoli; in quella sede proporrò alcuni emendamenti. Però, tra i problemi fondamentali c'è la verifica del lavoro scientifico e didattico del ricercatore, e quindi il problema di stabilire la periodicità di tale verifica.

L'articolo 8 prevede che ogni biennio il ricercatore deve presentare una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolta. Il consiglio di dipartimento e il consiglio di istituto possono sospendere (questa è l'unica sanzione prevista dal testo) l'accesso ai fondi di ricerca: a me sembra che si tratti di una sanzione troppo lieve.

Il problema più grosso nasce però con l'articolo 12, in connessione con l'articolo 15. Il primo prevede la permanenza in servizio fino al sessantacinquesimo anno. Ho già confessato il peccato di origine del contenuto dell'articolo 7 approvato nel testo della legge n. 28 del 1980. Si tratta di vedere se dobbiamo portarci dietro questo peccato originale o se possiamo trovare il modo di cancellarlo.

L'articolo 15 invece istituisce il numero transitorio, che è sostanzialmente l'attuale ruolo dei ricercatori così come esso fu istituito dapprima dall'articolo 7 della succitata legge n. 28 e poi dagli articoli 30 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Questo ruolo transitorio però è caratterizzato dalla sua permanenza, perchè tutti coloro che fanno parte del ruolo restano in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

In realtà questa non è una vera e propria differenza, perchè anche coloro che appartengono al nuovo ruolo (tranne chi ha optato all'inizio per il servizio a tempo parziale) restano nel loro ruolo fino al sessantacinquesimo anno di età. La novità peggiorativa è quella della possibilità che gli appartenenti al ruolo transitorio hanno di chiedere ogni biennio il tempo definito.

La norma dell'articolo 15 infatti prevede che gli appartenenti al ruolo transitorio di biennio in biennio possano chiedere ed ottenere il tempo definito, che poi è il tempo parziale previsto dall'articolo 3. Anche questo è un privilegio, onorevole Ministro. Il tempo definito diventa un privilegio degli appartenenti al ruolo transitorio, in quanto gli appartenenti al ruolo ordinario (se sbaglio, la prego di correggermi), se non hanno optato per il tempo parziale e quindi non se ne sono andati al settimo anno, non potrebbero più avere il tempo definito, cioè dovrebbero prestare il loro servizio a tempo pieno.

Io credo che sia giusto, ma vi prego di considerare quello che avverrebbe. Noi avremmo nella nostra università la coesistenza, la compresenza di due gruppi: un gruppo di ricercatori appartenenti al ruolo transitorio, che godrebbero della possibilità di ottenere di biennio in biennio il tempo parziale, e un gruppo di ricercatori appartenenti al ruolo ordinario, che viceversa non potrebbero esercitare questa facoltà. La disparità tra gli uni e gli altri sarebbe un motivo perenne di conflittualità, per cui non potremmo resistere alla richiesta di farla sparire.

Questo è quanto vi chiedo e vi prego di considerare le mie osservazioni. Noi introdurremmo nella nostra università un motivo profondo di conflittualità tra i due gruppi e non credo sia prudente farlo. Ho quindi esposto i principali motivi di critica al disegno di legge: apprezzo l'onestà intellettuale del senatore Scoppola e mi piace concludere in riferimento a questa sua onestà; però bisogna ammettere che il problema non è risolto da questo testo e che dobbiamo sforzarci di cercare soluzioni atte a risolverlo.

Il senatore Scoppola ha fatto qualche esempio; ha detto che possiamo prevedere anche norme che obblighino questi giovani ricercatori a sostenere, nel caso non superino il traguardo dei concorsi, una prova di appello. Però, esaurita tale prova senza esito favorevole, dobbiamo pur provvedere a sgomberare i loro posti, proprio perchè possano affluire nuovi giovani capaci e preparati.

Questa è un tipo di soluzione; non voglio dire che sia la unica sola possibile. Però dobbiamo aguzzare l'ingegno alla ricerca di ipotesi che, senza dimostrare insensibilità per i casi di questi giovani che non ce la fanno, tuttavia tutelino l'interesse generale e quello dell'Università che ha bisogno di un ricalzo continuo di nuove energie.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1247), d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri

«Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» (1318), d'iniziativa dei deputati Carelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica degli articoli 69 e 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», d'iniziativa dei senatori Venturi e Bombardieri.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» d'iniziativa dei deputati Carelli, Fincato Grigoletto e Ghinami, già approvato dalla Camera dei deputati.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiederei alla cortesia del Presidente e dei membri della Commissione di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dei disegni di legge al nostro esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. ETTORE LAURENZANO